

SEGNALAZIONE DI SOSPETTI – WHISTLEBLOWING

Indice

1. Obiettivo	2
2. La normativa	2
3. Definizioni.....	2
4. Destinatari della procedura	3
5. Campo di applicazione oggettivo	3
6. Destinatari delle segnalazioni	4
7. Obblighi di riservatezza sull'identità del segnalante.....	4
8. Trattamento dei dati personali	4
9. Canali di segnalazione.....	5
10. Contesto delle segnalazioni	6
11. Analisi preliminare	6
12. Archiviazione e conservazione	6
13. Misure di protezione	6
14. Limitazioni della responsabilità	7
15. Perdita delle tutele	8
16. Sistema sanzionatorio	8
 ALLEGATO 1 – Modulo per le segnalazioni delle violazioni	 9
ALLEGATO 2 – Informativa per la Privacy	11

1. Obiettivo

La presente procedura tutela gli autori di segnalazioni di reati o irregolarità di cui siano venuti a conoscenza nell'ambito di un rapporto di lavoro.

Con l'espressione "**whistleblower**" o "segnalante" si fa riferimento alla persona che segnala condotte illecite, di cui sia venuta a conoscenza in ragione del rapporto di lavoro, che ledono l'interesse pubblico o l'integrità di un'amministrazione pubblica o di un'azienda.

La presente procedura è volta quindi alla tutela e protezione del "whistleblower" attraverso l'individuazione di concrete misure di tutela del segnalante, il quale – nell'effettuare la propria segnalazione "**whistleblowing**" – potrà fare affidamento su una protezione effettiva ed efficace che gli garantisca la riservatezza e gli eviti una esposizione a misure discriminatorie e/o ritorsive.

2. La normativa

La normativa di riferimento è contenuta nel Decreto Legislativo n. 24, del 10 marzo 2023, attuativo della Direttiva UE 2019/1937, che disciplina la protezione delle persone che segnalano violazioni del diritto dell'Unione europea e delle normative nazionali e raccoglie in un unico testo normativo l'intera disciplina dei canali di segnalazione e delle tutele riconosciute ai segnalanti, sia del settore pubblico che privato. Con il predetto decreto legislativo è stata abrogata la Legge 30 novembre 2017, n. 179, in tema di Disposizioni per la tutela degli autori di segnalazioni di reati o irregolarità di cui siano venuti a conoscenza nell'ambito di un rapporto di lavoro pubblico o privato.

3. Definizioni

DESTINATARI DELLA NUOVA NORMATIVA PRIVATISTICA	Le organizzazioni private che: ❖ hanno impiegato, nell'ultimo anno, la media di almeno 50 lavoratori subordinati; ❖ operano nei c.d. settori sensibili (servizi, prodotti e mercati finanziari), anche se non hanno raggiunto la soglia dei 50 lavoratori subordinati; ❖ hanno adottato modelli di organizzazione gestione e controllo, ai sensi del d.lgs. 231/2001, anche se non hanno raggiunto la soglia dei 50 lavoratori subordinati.
SEGNALANTE	La persona che segnala, divulga ovvero denuncia violazioni di disposizioni normative nazionali o dell'Unione europea di cui sia venuta a conoscenza in un contesto lavorativo.
SEGNALAZIONE	Comunicazione del segnalante avente ad oggetto violazioni di disposizioni normative nazionali, quali illeciti amministrativi, contabili, civili o penali, condotte illecite rilevanti ai sensi del d.lgs. 231/2001, violazioni dei modelli di organizzazione e gestione ivi previsti, nonché violazioni di disposizioni normative europee.
SEGNALATO	Il soggetto cui il segnalante attribuisce la commissione del fatto illecito/irregolarità oggetto della segnalazione.
DESTINATARIO DELLA SEGNALAZIONE	Soggetto interno o esterno, dotato di autonomia e specifica formazione, che riceve la segnalazione e ne verifica il contenuto (anche con l'eventuale

	supporto di altre funzioni dell'organizzazione).
CANALI PER LE SEGNALAZIONI	Canali interni ed esterni all'organizzazione stessa, con cui veicolare le segnalazioni. L'Ente garantisce la riservatezza dell'identità della persona segnalante e di qualsiasi altra informazione da cui può evincersi, direttamente o indirettamente, tale identità.

4. Destinatari della procedura

I Destinatari della presente procedura sono:

- i lavoratori subordinati;
- i lavoratori autonomi che svolgono la propria attività lavorativa presso la Società;
- i collaboratori, i liberi professionisti ed i consulenti che prestano la propria attività presso la Società;
- i volontari, i tirocinanti, retribuiti e non retribuiti, che prestano la propria attività presso la Società;
- gli azionisti e le persone con funzioni di amministrazione, direzione, controllo, vigilanza o rappresentanza presso la Società, anche qualora tali funzioni siano esercitate in via di mero fatto.

La tutela delle persone segnalanti sopra indicate si applica anche qualora la segnalazione avvenga quando il rapporto di lavoro non è ancora iniziato, se le informazioni sulle violazioni sono state acquisite durante il processo di selezione o in altre fasi contrattuali, durante il periodo di prova e successivamente allo scioglimento del rapporto giuridico, se le informazioni sulle violazioni sono state acquisite nel corso del rapporto stesso.

Le disposizioni della presente procedura si applicano anche:

- ai facilitatori (coloro i quali assistono il segnalante nel processo di segnalazione, operanti all'interno del medesimo contesto lavorativo);
- alle persone del medesimo contesto lavorativo della persona segnalante e che sono legate ad essa da uno stabile legame affettivo o di parentela entro il quarto grado;
- ai colleghi di lavoro del segnalante che lavorano nel medesimo contesto lavorativo e che hanno con lo stesso un rapporto abituale e corrente;
- agli enti di proprietà della persona segnalante o per i quali la stessa lavora, nonché agli enti che operano nel medesimo contesto lavorativo della predetta.

5. Campo di applicazione oggettivo

La segnalazione, da parte dei soggetti di cui sopra, deve avere ad oggetto comportamenti, atti od omissioni che ledono l'interesse pubblico e l'integrità della Società e che consistono in:

- illeciti amministrativi, contabili, civili o penali;
- condotte illecite rilevanti ai sensi del d.lgs. 231/2001;
- violazioni del modello, comprensivo di Codice Etico, Parte Speciale e Procedure, di cui al d.lgs. 231/2001 adottato dalla Società;
- violazioni di disposizioni normative europee, segnatamente illeciti che rientrano nell'ambito di applicazione degli atti dell'UE, atti od omissioni che ledono gli interessi finanziari dell'UE, atti od omissioni riguardanti il mercato interno, atti o comportamenti che vanificano l'oggetto o la finalità delle disposizioni di cui agli atti dell'UE.

La segnalazione può avere ad oggetto anche le informazioni relative a condotte volte ad occultare le violazioni sopra indicate e le attività illecite non ancora compiute ma che il segnalante ritenga possano verificarsi in presenza di elementi concreti, precisi e concordanti.

Le disposizioni della presente procedura non si applicano alle contestazioni, rivendicazioni o richieste legate ad un interesse di carattere personale del segnalante, che attengono esclusivamente ai propri rapporti individuali di lavoro, ovvero inerenti ai propri rapporti di lavoro con le figure gerarchicamente sovraordinate.

Tutte le segnalazioni pervenute, nella forma e nei modi di seguito descritti, saranno trattate in osservanza della presente procedura, delle disposizioni di legge e del Codice Etico aziendale.

Sono incluse nel campo di applicazione le segnalazioni anonime, vale a dire prive di elementi che consentano di identificare il loro autore, recapitate secondo le modalità previste dal presente documento. Le segnalazioni anonime saranno però trattate solo se non manifestamente infondate, pretestuose o di particolare tenuità.

6. Destinatari delle segnalazioni

Il destinatario delle segnalazioni della presente procedura è l'Organismo di Vigilanza, che si può avvalere del proprio personale e/o quello di altre funzioni per:

- protocollare le comunicazioni in entrata e tenere aggiornato il Registro delle segnalazioni;
- garantire la conservazione e la privacy della documentazione originale inerente le segnalazioni in appositi archivi cartacei/informatici, con i più elevati standard di sicurezza/riservatezza;
- monitorare i canali di comunicazione;
- valutare l'approvazione delle richieste di adozione di misure organizzative e/o l'irrogazione di sanzioni o provvedimenti disciplinari e/o l'avvio di azioni giudiziarie;
- aggiornare e mettere a disposizione il modulo per la segnalazione, allegato alla presente procedura;
- segnalare, valutata la sussistenza degli elementi, l'ipotesi di ritorsione all'Organo Amministrativo.

7. Obblighi di riservatezza sull'identità del segnalante

La Società assicura che le segnalazioni non possono essere utilizzate oltre quanto necessario per dare adeguato seguito alle stesse.

L'identità del segnalante e qualsiasi altra informazione da cui può evincersi, direttamente o indirettamente, tale identità non possono essere rivelate, senza il consenso espresso del segnalante stesso, a persone diverse da quelle competenti a ricevere o dare seguito alla segnalazione, con i seguenti limiti:

- nell'ambito del procedimento penale, l'identità del segnalante è coperta dal segreto nei modi e nei limiti previsti dall'art. 329 C.p.p.;
- nell'ambito del procedimento dinanzi alla Corte dei conti, l'identità della persona segnalante non può essere rivelata fino alla chiusura della fase istruttoria;
- nell'ambito del procedimento disciplinare, l'identità della persona segnalante non può essere rivelata, ove la contestazione dell'addebito disciplinare sia fondata su accertamenti distinti e ulteriori rispetto alla segnalazione, anche se conseguenti alla stessa. Qualora la contestazione sia fondata, in tutto o in parte, sulla segnalazione e la conoscenza dell'identità della persona segnalante sia indispensabile per la difesa dell'incolpato, la segnalazione sarà utilizzabile ai fini del procedimento disciplinare solo in presenza del consenso espresso dalla persona segnalante alla rivelazione della propria identità.

Tutti coloro che ricevono o sono coinvolti nella gestione delle segnalazioni sono tenuti a tutelare la riservatezza di tale informazione.

La violazione dell'obbligo di riservatezza è fonte di responsabilità disciplinare, fatte salve ulteriori forme di responsabilità previste dall'ordinamento.

È in ogni caso dato avviso al segnalante, mediante comunicazione scritta, delle ragioni della rivelazione dei dati riservati nell'ambito del procedimento disciplinare, qualora la contestazione sia fondata, in tutto o in parte, sulla segnalazione e la conoscenza dell'identità del segnalante sia indispensabile per la difesa dell'incolpato (previa acquisizione del consenso espresso del segnalante) nonché nelle ipotesi in cui la rivelazione delle identità del segnalante e delle informazioni relative alla segnalazione sia indispensabile anche ai fini della difesa della persona coinvolta.

Ferma la garanzia della riservatezza, la persona coinvolta può essere sentita, anche mediante procedimento cartolare, attraverso l'acquisizione di osservazioni scritte e documenti.

8. Trattamento dei dati personali

Ogni trattamento dei dati personali, compresa la comunicazione tra le autorità competenti, è effettuato a norma del regolamento UE 2016/679 (c.d. GDPR), del d.lgs. 196/2003 e del d.lgs. 51/2018, come da informativa della privacy allegata alla presente procedura.

9. Canali di segnalazione

9.1. Canale interno

La Società mette a disposizione di tutti i destinatari della presente procedura:

- ☐ il modulo per la segnalazione, allegato alla presente (all.1);
- ☐ le istruzioni per la segnalazione, riportate nella presente procedura;
- ☐ l'informativa per la privacy, allegata alla presente (all.2).

Modulo, istruzioni e informativa sono resi disponibili, aggiornati e pubblicati sul sito internet www.crocicontract.it.

La documentazione è, comunque, in ogni momento, reperibile nell'intranet aziendale, ove sono altresì pubblicate le modalità di compilazione ed invio.

Nel caso di nuove assunzioni, l'Amministrazione/Segreteria assicura la consegna ed il recepimento della presente procedura da parte del candidato all'atto dell'assunzione.

La segnalazione deve essere indirizzata all'Organismo di Vigilanza

La segnalazione ricevuta da qualsiasi altro dipendente della Società deve essere, in originale con gli eventuali allegati, inoltrata, entro sette giorni dalla ricezione della stessa, all'OdV, cui è affidata la protocollazione in via riservata e la tenuta del relativo Registro delle segnalazioni.

La trasmissione della segnalazione deve avvenire nel rispetto dei criteri di massima riservatezza e con modalità idonee a tutelare il segnalante e l'identità e l'onorabilità dei soggetti segnalati, senza pregiudizio per l'efficacia delle successive attività di accertamento. Di tale trasmissione è data contestuale notizia al segnalante.

La Società ha predisposto i seguenti canali che garantiscono la riservatezza dell'identità del segnalante nelle attività di gestione e trattamento della segnalazione:

- a) invio del modulo tramite raccomandata all'attenzione dell'Organismo di Vigilanza (per poter usufruire della garanzia della riservatezza, è necessario che la segnalazione venga inserita in una busta chiusa che rechi all'esterno la dicitura "riservata/personale"), presso lo studio del Professionista incaricato, sito in Castiglione del Lago (PG), via Silvio Pellico n. 137;
Nel caso in cui il segnalante preferisca rimanere anonimo, può segnalare, anche mediante la modalità a) espressa in precedenza:
 - non compilando la sezione "anagrafica segnalante" del modulo;
 - non sottoscrivendo tale modulo;
 - non indicando il mittente;
- b) mediante incontro diretto con l'OdV che, previo consenso del segnalante, documenta la segnalazione mediante registrazione su un dispositivo idoneo alla conservazione e all'ascolto oppure mediante verbale; in quest'ultimo caso il segnalante può verificare, rettificare e confermare il verbale dell'incontro mediante la propria sottoscrizione.

L'OdV rilascia, entro sette giorni dalla ricezione della segnalazione, avviso di ricevimento e fornisce riscontro alla segnalazione entro tre mesi dalla data di avviso di ricevimento.

9.2. Canale esterno

Il segnalante può effettuare una segnalazione esterna diretta all'Autorità nazionale anticorruzione (ANAC) se, al momento della sua presentazione, ricorre almeno una delle seguenti condizioni:

- a) non è prevista, nell'ambito del suo contesto lavorativo, l'attivazione obbligatoria del canale di segnalazione interna ovvero questo, anche se obbligatorio, non è attivo o, se attivato, non è conforme alla normativa;
- b) il segnalante ha già effettuato una segnalazione interna e la stessa non ha avuto seguito;
- c) il segnalante ha fondati motivi di ritenere che, se effettuasse una segnalazione interna, alla stessa non sarebbe dato efficace seguito ovvero che la stessa possa determinare il rischio di ritorsione;
- d) il segnalante ha fondato motivo di ritenere che la violazione possa costituire un pericolo imminente o palese per il pubblico interesse.

L'ANAC ha pubblicato sul proprio sito internet, alla pagina <https://www.anticorruzione.it/-/whistleblowing>, i propri contatti, le istruzioni sull'uso del canale di segnalazione esterna e dei canali di segnalazione interna, il regime di riservatezza applicabile alle segnalazioni esterne ed alle segnalazioni interne, le modalità con le quali può chiedere alla persona segnalante di fornire integrazioni, i termini di scadenza per il riscontro nonché i tipi di riscontro.

9.3. Divulgazioni pubbliche

Il segnalante può effettuare una divulgazione pubblica (ovvero rendere di pubblico dominio le informazioni sulle violazioni mediante la stampa o mezzi elettronici o qualsiasi altro mezzo di diffusione in grado di raggiungere un elevato numero di persone) e beneficiare della protezione prevista dalla presente procedura se, al momento della divulgazione pubblica, ricorre una delle seguenti condizioni:

- a) il segnalante ha previamente effettuato una segnalazione interna ed esterna ovvero ha effettuato direttamente una segnalazione esterna e non è stato dato riscontro entro i termini stabiliti in merito alle misure previste o adottate per dare seguito alle segnalazioni;
- b) il segnalante ha fondato motivo di ritenere che la violazione possa costituire un pericolo imminente o palese per il pubblico interesse;
- c) il segnalante ha fondato motivo di ritenere che la segnalazione esterna possa comportare il rischio di ritorsioni o possa non avere efficace seguito in ragione delle specifiche circostanze del caso concreto, come quelle in cui possano essere occultate o distrutte prove oppure in cui vi sia il fondato timore che chi ha ricevuto la segnalazione possa essere colluso con l'autore della violazione o coinvolto nella violazione stessa.

10. Contesto delle segnalazioni

Il segnalante fornisce tutti gli elementi utili a consentire di procedere alle dovute e appropriate verifiche e accertamenti a riscontro della fondatezza dei fatti oggetto di segnalazione. Il contenuto delle segnalazioni deve essere preciso e concordante.

A tal fine, la segnalazione deve contenere i seguenti elementi:

- a) generalità del soggetto che effettua la segnalazione, con indicazione della posizione o funzione svolta nell'ambito dell'organizzazione;
- b) una chiara e completa descrizione dei fatti oggetto di segnalazione;
- c) circostanze di tempo e di luogo in cui sono stati commessi;
- d) altri elementi che consentano di identificare il soggetto che ha posto in essere i fatti segnalati;
- e) l'indicazione di altri soggetti che possono riferire sui fatti oggetto di segnalazione;
- f) l'indicazione di documenti che possono confermare la fondatezza di tali fatti;
- g) ogni altra informazione che possa fornire un utile riscontro circa la sussistenza dei fatti segnalati.

11. Analisi preliminare

Tutte le segnalazioni sono oggetto di analisi preliminare svolta dall'OdV, al fine di valutare la presenza di dati ed informazioni utili a consentire una prima analisi della fondatezza della segnalazione stessa.

Allorquando all'esito delle attività di analisi preliminare emergesse l'assenza di elementi sufficientemente circostanziati o, comunque, l'infondatezza dei fatti richiamati nella segnalazione, quest'ultima sarà archiviata da parte dell'OdV.

Diversamente, qualora all'esito delle attività di indagine preliminare, emergesse che la segnalazione merita ulteriori approfondimenti, oppure l'OdV non autorizza l'archiviazione della stessa, si procederà ad ulteriori e più approfondite attività, anche con il supporto dei Responsabili dell'Ufficio cui la pretesa violazione oggetto di segnalazione si riferisce, nonché delle altre figure il cui intervento, in dipendenza delle circostanze poste a fondamento della segnalazione, si rende necessario.

12. Archiviazione e conservazione

Le segnalazioni e la relativa documentazione sono conservate non oltre cinque anni a decorrere dalla data della comunicazione dell'esito finale della procedura di segnalazione, nel rispetto degli obblighi di riservatezza di cui alla presente procedura, salvo il caso in cui l'OdV non abbia notizia dell'avvio di un procedimento relativo alla segnalazione in oggetto; in quest'ultimo caso, la segnalazione e la relativa documentazione vengono consegnate all'Amministrazione/Segreteria.

13. Misure di protezione

13.1. Divieto di ritorsione

Il segnalante non può subire alcuna ritorsione, intesa come qualsiasi comportamento, atto od omissione, anche solo tentato o minacciato, posto in essere in ragione della segnalazione, che

provoca al segnalante, in via diretta o indiretta, un danno ingiusto, quale, a titolo esemplificativo e non esaustivo:

- il licenziamento, la sospensione o misure equivalenti;
- la retrocessione di grado o la mancata promozione;
- il mutamento di funzioni, il cambiamento del luogo di lavoro, la riduzione dello stipendio, la modifica dell'orario di lavoro;
- la sospensione della formazione o qualsiasi altra restrizione dell'accesso alla stessa;
- le note di merito negative o le referenze negative;
- l'adozione di misure disciplinari o di altra sanzione, anche pecuniaria;
- la coercizione, l'intimidazione, le molestie o l'ostracismo;
- la discriminazione o comunque il trattamento sfavorevole;
- la mancata conversione di un contratto di lavoro a termine in un contratto di lavoro a tempo indeterminato, laddove il segnalante avesse una legittima aspettativa a detta conversione;
- il mancato rinnovo o la risoluzione anticipata di un contratto di lavoro a termine;
- i danni, anche alla reputazione della persona, o i pregiudizi economici o finanziari, comprese la perdita di opportunità economiche e la perdita di redditi;
- l'inserimento in elenchi impropri;
- la conclusione anticipata o l'annullamento del contratto di fornitura di beni o servizi;
- l'annullamento di una licenza o di un permesso;
- la richiesta di sottoposizione ad accertamenti psichiatrici o medici.

Nell'ambito di procedimenti giudiziari o amministrativi, o di controversie stragiudiziali, l'onere di provare che tali condotte o atti sono motivati da ragioni estranee alla segnalazione è a carico di colui il quale li ha posti in essere.

13.2. Misure di sostegno

Presso l'ANAC è istituito l'elenco degli enti che forniscono alle persone segnalanti misure di sostegno, quali informazioni, assistenza, consulenze a titolo gratuito sulle modalità di segnalazione e sulla protezione dalle ritorsioni, sui diritti della persona coinvolta, nonché sulle modalità e condizioni di accesso al patrocinio a spese dello Stato.

13.3. Protezione dalle ritorsioni

Il dipendente che ritiene di aver subito una ritorsione per aver effettuato una segnalazione, riferisce i fatti all'OdV che, valutata la sussistenza degli elementi, segnala l'ipotesi di ritorsione all'Organo Amministrativo e all'Amministrazione/Segreteria, che valutano tempestivamente:

- l'opportunità/necessità di adottare provvedimenti atti a ripristinare la situazione e/o a rimediare agli effetti negativi della discriminazione;
- la sussistenza degli estremi per avviare il procedimento disciplinare nei confronti del dipendente autore della discriminazione.

Il segnalante può, altresì, comunicare all'ANAC le ritorsioni che ritiene di aver subito. L'ANAC informa l'Ispettorato nazionale del lavoro, per i provvedimenti di propria competenza.

L'autorità giudiziaria adita adotta tutte le misure, anche provvisorie, necessarie ad assicurare la tutela alla situazione giuridica soggettiva azionata, ivi compresi il risarcimento del danno, la reintegrazione nel posto di lavoro, l'ordine di cessazione della condotta posta in essere in violazione della presente procedura e la dichiarazione di nullità degli atti adottati in violazione della stessa.

14. Limitazioni della responsabilità

Non è punibile il segnalante che riveli o diffonda informazioni sulle violazioni coperte dall'obbligo di segreto, o relative alla tutela del diritto d'autore o alla protezione dei dati personali ovvero riveli o diffonda informazioni sulle violazioni che offendono la reputazione della persona coinvolta.

La predetta scriminante penale opera quando, al momento della rivelazione o diffusione, vi fossero fondati motivi per ritenere che la rivelazione o diffusione delle stesse fosse necessaria per svelare la violazione e la segnalazione.

In tali casi è altresì esclusa ogni ulteriore responsabilità, anche di natura civile o amministrativa.

Salvo che il fatto costituisca reato, il segnalante non incorre in alcuna responsabilità per l'acquisizione delle informazioni sulle violazioni o per l'accesso alle stesse.

Resta ferma la responsabilità penale e ogni altra responsabilità per i comportamenti, gli atti o le

omissioni non collegati alla segnalazione o che non sono strettamente necessari a rivelare la violazione.

15. Perdita delle tutele

Quando è accertata, anche con sentenza di primo grado, la responsabilità penale della persona segnalante per i reati di diffamazione o calunnia o comunque per i medesimi reati commessi con la denuncia all'autorità giudiziaria o contabile ovvero la sua responsabilità civile, per lo stesso titolo, nei casi di dolo o colpa grave, le tutele sopra previste non sono garantite e alla persona segnalante o denunciante è irrogata una sanzione disciplinare.

Sono altresì fonte di responsabilità, in sede disciplinare e nelle altre competenti sedi, eventuali forme di abuso della presente procedura, al solo scopo di danneggiare il segnalato o a fini opportunistici.

16. Sistema sanzionatorio

Fermi restando i profili di responsabilità previsti dal d.lgs. 24/2023 ed applicati dall'ANAC, in caso di mancata osservanza del presente protocollo da parte dei destinatari del medesimo, verranno adottate le sanzioni previste dalla Parte Generale del presente Modello.

ALLEGATO 1 – Modulo per le segnalazioni delle violazioni

DATI IDENTIFICATIVI DEL SEGNALANTE	
COGNOME E NOME	
DENOMINAZIONE SOCIETÀ	
OCCUPAZIONE/FUNZIONE	
TELEFONO	
E-MAIL	

SEGNALAZIONE CONDOTTA	
IL FATTO È RIFERITO A: <i>(barrare una o più caselle)</i>	☐ Reclutamento del personale ☐ Contratti ☐ Concessione di vantaggi economici comunque denominati ☐ Concessione di altri tipi di vantaggi ☐ Nomine, promozioni e deleghe ☐ Autorizzazioni ☐ Ispezioni ☐ Rapporti con la P.A., Ufficiali Pubblici ecc. ☐ Pagamento agevolativo richiesto ☐ Pagamento agevolativo effettuato ☐ Pagamento estorto ☐ Altro, specificare _____
DATA DELL'EVENTO	
LUOGO DELL'EVENTO	
SOGGETTO/I CHE HA/HANNO COMMESSO IL FATTO	
AREA/FUNZIONE AZIENDALE	
EVENTUALI SOGGETTI PRIVATI COINVOLTI	
EVENTUALI IMPRESE COINVOLTE	
EVENTUALI PUBBLICI UFFICIALI O P.A. COINVOLTI	
MODALITÀ CON CUI È VENUTO A CONOSCENZA DEL FATTO	
EVENTUALI ALTRI SOGGETTI CHE POSSONO RIFERIRE SUL FATTO <i>(nome, cognome, qualifica, recapiti)</i>	
AMMONTARE DEL PAGAMENTO O ALTRA UTILITÀ/BENEFICIO	

CIRCOSTANZE OGGETTIVE DI VIOLENZA O MINACCIA	
---	--

DESCRIZIONE DEL FATTO

IL FATTO È ILLECITO PERCHÉ: <i>(barrare una o più caselle)</i>	☐ È penalmente rilevante ☐ Viola la Politica aziendale, il Codice Etico o altre disposizioni sanzionabili in via disciplinare ☐ Arreca un danno patrimoniale all'Organizzazione ☐ Arreca un danno di immagine all'Organizzazione ☐ Viola le norme ambientali e di sicurezza sul lavoro ☐ Costituisce un caso di mala-gestione delle risorse ☐ Comporta una discriminazione nei confronti del segnalante ☐ Viola una disposizione normativa europea ☐ Arreca un danno agli interessi dell'Unione Europea ☐ Altro, specificare _____
--	--

N.B. Allegare, oltre al presente modulo, l'eventuale documentazione a corredo.

Con l'invio l'utente acconsente al trattamento dei dati personali indicati nel presente modulo

Data e luogo

Firma del Segnalante

ALLEGATO 2 – Informativa per la Privacy

Le informazioni ed ogni altro dato personale acquisiti sono trattati nel rispetto della normativa di cui al D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 (di seguito, il “**Codice Privacy**”), integrato con le modifiche introdotte dal D. Lgs. 196/2018, nonché a norma del regolamento UE 2016/679 (c.d. GDPR).

In particolare, la Società garantisce che il trattamento dei dati personali si svolga nel rispetto dei diritti e delle libertà fondamentali, nonché della dignità degli interessati, con particolare riferimento alla riservatezza ed alla sicurezza dei dati, assicurando l'osservanza, tra l'altro delle disposizioni di seguito riportate.

I dati personali che manifestamente non sono utili al trattamento di una specifica segnalazione non sono raccolti o, se raccolti accidentalmente, sono cancellati immediatamente.

Il segnalante può esercitare i diritti di cui agli articoli da 15 a 22 del regolamento UE 2016/679, segnatamente:

Articolo 15

Diritto di accesso dell'interessato

1. L'interessato ha il diritto di ottenere dal titolare del trattamento la conferma che sia o meno in corso un trattamento di dati personali che lo riguardano e in tal caso, di ottenere l'accesso ai dati personali e alle seguenti informazioni:

- a) le finalità del trattamento;
- b) le categorie di dati personali in questione;
- c) i destinatari o le categorie di destinatari a cui i dati personali sono stati o saranno comunicati, in particolare se destinatari di paesi terzi o organizzazioni internazionali;
- d) quando possibile, il periodo di conservazione dei dati personali previsto oppure, se non è possibile, i criteri utilizzati per determinare tale periodo;
- e) l'esistenza del diritto dell'interessato di chiedere al titolare del trattamento la rettifica o la cancellazione dei dati personali o la limitazione del trattamento dei dati personali che lo riguardano o di opporsi al loro trattamento;
- f) il diritto di proporre reclamo a un'autorità di controllo;
- g) qualora i dati non siano raccolti presso l'interessato, tutte le informazioni disponibili sulla loro origine;
- h) l'esistenza di un processo decisionale automatizzato, compresa la profilazione di cui all'articolo 22, paragrafi 1 e 4, e, almeno in tali casi, informazioni significative sulla logica utilizzata, nonché l'importanza e le conseguenze previste di tale trattamento per l'interessato.

2. Qualora i dati personali siano trasferiti a un paese terzo o a un'organizzazione internazionale, l'interessato ha il diritto di essere informato dell'esistenza di garanzie adeguate ai sensi dell'articolo 46 relative al trasferimento.

3. Il titolare del trattamento fornisce una copia dei dati personali oggetto di trattamento. In caso di ulteriori copie richieste dall'interessato, il titolare del trattamento può addebitare un contributo spese ragionevole basato sui costi amministrativi. Se l'interessato presenta la richiesta mediante mezzi elettronici, e salvo indicazione diversa dell'interessato, le informazioni sono fornite in un formato elettronico di uso comune.

4. Il diritto di ottenere una copia di cui al paragrafo 3 non deve ledere i diritti e le libertà altrui.

Articolo 16

Diritto di rettifica

L'interessato ha il diritto di ottenere dal titolare del trattamento la rettifica dei dati personali inesatti che lo riguardano senza ingiustificato ritardo. Tenuto conto delle finalità del trattamento, l'interessato ha il diritto di ottenere l'integrazione dei dati personali incompleti, anche fornendo una dichiarazione integrativa.

Articolo 17

Diritto alla cancellazione («diritto all'oblio»)

1. L'interessato ha il diritto di ottenere dal titolare del trattamento la cancellazione dei dati personali che lo riguardano senza ingiustificato ritardo e il titolare del trattamento ha l'obbligo di cancellare senza ingiustificato ritardo i dati personali, se sussiste uno dei motivi seguenti:

- a) i dati personali non sono più necessari rispetto alle finalità per le quali sono stati raccolti o

altrimenti trattati;

b) l'interessato revoca il consenso su cui si basa il trattamento conformemente all'articolo 6, paragrafo 1, lettera a), o all'articolo 9, paragrafo 2, lettera a), e se non sussiste altro fondamento giuridico per il trattamento;

c) l'interessato si oppone al trattamento ai sensi dell'articolo 21, paragrafo 1, e non sussiste alcun motivo legittimo prevalente per procedere al trattamento, oppure si oppone al trattamento ai sensi dell'articolo 21, paragrafo 2;

d) i dati personali sono stati trattati illecitamente;

e) i dati personali devono essere cancellati per adempiere un obbligo giuridico previsto dal diritto dell'Unione o dello Stato membro cui è soggetto il titolare del trattamento;

f) i dati personali sono stati raccolti relativamente all'offerta di servizi della società dell'informazione di cui all'articolo 8, paragrafo 1.

2. Il titolare del trattamento, se ha reso pubblici dati personali ed è obbligato, ai sensi del paragrafo 1, a cancellarli, tenendo conto della tecnologia disponibile e dei costi di attuazione adotta le misure ragionevoli, anche tecniche, per informare i titolari del trattamento che stanno trattando i dati personali della richiesta dell'interessato di cancellare qualsiasi link, copia o riproduzione dei suoi dati personali.

3. I paragrafi 1 e 2 non si applicano nella misura in cui il trattamento sia necessario:

a) per l'esercizio del diritto alla libertà di espressione e di informazione;

b) per l'adempimento di un obbligo giuridico che richieda il trattamento previsto dal diritto dell'Unione o dello Stato membro cui è soggetto il titolare del trattamento o per l'esecuzione di un compito svolto nel pubblico interesse oppure nell'esercizio di pubblici poteri di cui è investito il titolare del trattamento; (1)

c) per motivi di interesse pubblico nel settore della sanità pubblica in conformità dell'articolo 9, paragrafo 2, lettere h) e i), e dell'articolo 9, paragrafo 3;

d) a fini di archiviazione nel pubblico interesse, di ricerca scientifica o storica o a fini statistici conformemente all'articolo 89, paragrafo 1, nella misura in cui il diritto di cui al paragrafo 1 rischi di rendere impossibile o di pregiudicare gravemente il conseguimento degli obiettivi di tale trattamento; o

e) per l'accertamento, l'esercizio o la difesa di un diritto in sede giudiziaria.

Articolo 18

Diritto di limitazione di trattamento

1. L'interessato ha il diritto di ottenere dal titolare del trattamento la limitazione del trattamento quando ricorre una delle seguenti ipotesi:

a) l'interessato contesta l'esattezza dei dati personali, per il periodo necessario al titolare del trattamento per verificare l'esattezza di tali dati personali;

b) il trattamento è illecito e l'interessato si oppone alla cancellazione dei dati personali e chiede invece che ne sia limitato l'utilizzo;

c) benché il titolare del trattamento non ne abbia più bisogno ai fini del trattamento, i dati personali sono necessari all'interessato per l'accertamento, l'esercizio o la difesa di un diritto in sede giudiziaria;

d) l'interessato si è opposto al trattamento ai sensi dell'articolo 21, paragrafo 1, in attesa della verifica in merito all'eventuale prevalenza dei motivi legittimi del titolare del trattamento rispetto a quelli dell'interessato.

2. Se il trattamento è limitato a norma del paragrafo 1, tali dati personali sono trattati, salvo che per la conservazione, soltanto con il consenso dell'interessato o per l'accertamento, l'esercizio o la difesa di un diritto in sede giudiziaria oppure per tutelare i diritti di un'altra persona fisica o giuridica o per motivi di interesse pubblico rilevante dell'Unione o di uno Stato membro.

3. L'interessato che ha ottenuto la limitazione del trattamento a norma del paragrafo 1 è informato dal titolare del trattamento prima che detta limitazione sia revocata.

Articolo 19

Obbligo di notifica in caso di rettifica o cancellazione dei dati personali o limitazione del trattamento
Il titolare del trattamento comunica a ciascuno dei destinatari cui sono stati trasmessi i dati personali le eventuali rettifiche o cancellazioni o limitazioni del trattamento effettuate a norma dell'articolo 16, dell'articolo 17, paragrafo 1, e dell'articolo 18, salvo che ciò si riveli impossibile o

implichi uno sforzo sproporzionato. Il titolare del trattamento comunica all'interessato tali destinatari qualora l'interessato lo richieda.

Articolo 20

Diritto alla portabilità dei dati

1. L'interessato ha il diritto di ricevere in un formato strutturato, di uso comune e leggibile da dispositivo automatico i dati personali che lo riguardano forniti a un titolare del trattamento e ha il diritto di trasmettere tali dati a un altro titolare del trattamento senza impedimenti da parte del titolare del trattamento cui li ha forniti qualora:

- a) il trattamento si basi sul consenso ai sensi dell'articolo 6, paragrafo 1, lettera a), o dell'articolo 9, paragrafo 2, lettera a), o su un contratto ai sensi dell'articolo 6, paragrafo 1, lettera b); e*
- b) il trattamento sia effettuato con mezzi automatizzati.*

2. Nell'esercitare i propri diritti relativamente alla portabilità dei dati a norma del paragrafo 1, l'interessato ha il diritto di ottenere la trasmissione diretta dei dati personali da un titolare del trattamento all'altro, se tecnicamente fattibile.

3. L'esercizio del diritto di cui al paragrafo 1 del presente articolo lascia impregiudicato l'articolo 17. Tale diritto non si applica al trattamento necessario per l'esecuzione di un compito di interesse pubblico o connesso all'esercizio di pubblici poteri di cui è investito il titolare del trattamento.

4. Il diritto di cui al paragrafo 1 non deve ledere i diritti e le libertà altrui.

Articolo 21

Diritto di opposizione

1. L'interessato ha il diritto di opporsi in qualsiasi momento, per motivi connessi alla sua situazione particolare, al trattamento dei dati personali che lo riguardano ai sensi dell'articolo 6, paragrafo 1, lettere e) o f), compresa la profilazione sulla base di tali disposizioni. Il titolare del trattamento si astiene dal trattare ulteriormente i dati personali salvo che egli dimostri l'esistenza di motivi legittimi cogenti per procedere al trattamento che prevalgono sugli interessi, sui diritti e sulle libertà dell'interessato oppure per l'accertamento, l'esercizio o la difesa di un diritto in sede giudiziaria.

2. Qualora i dati personali siano trattati per finalità di marketing diretto, l'interessato ha il diritto di opporsi in qualsiasi momento al trattamento dei dati personali che lo riguardano effettuato per tali finalità, compresa la profilazione nella misura in cui sia connessa a tale marketing diretto.

3. Qualora l'interessato si opponga al trattamento per finalità di marketing diretto, i dati personali non sono più oggetto di trattamento per tali finalità.

4. Il diritto di cui ai paragrafi 1 e 2 è esplicitamente portato all'attenzione dell'interessato ed è presentato chiaramente e separatamente da qualsiasi altra informazione al più tardi al momento della prima comunicazione con l'interessato.

5. Nel contesto dell'utilizzo di servizi della società dell'informazione e fatta salva la direttiva 2002/58/CE, l'interessato può esercitare il proprio diritto di opposizione con mezzi automatizzati che utilizzano specifiche tecniche.

6. Qualora i dati personali siano trattati a fini di ricerca scientifica o storica o a fini statistici a norma dell'articolo 89, paragrafo 1, l'interessato, per motivi connessi alla sua situazione particolare, ha il diritto di opporsi al trattamento di dati personali che lo riguardano, salvo se il trattamento è necessario per l'esecuzione di un compito di interesse pubblico.

Articolo 22

Processo decisionale automatizzato relativo alle persone fisiche, compresa la profilazione

1. L'interessato ha il diritto di non essere sottoposto a una decisione basata unicamente sul trattamento automatizzato, compresa la profilazione, che produca effetti giuridici che lo riguardano o che incida in modo analogo significativamente sulla sua persona.

2. Il paragrafo 1 non si applica nel caso in cui la decisione:

- a) sia necessaria per la conclusione o l'esecuzione di un contratto tra l'interessato e un titolare del trattamento;*
- b) sia autorizzata dal diritto dell'Unione o dello Stato membro cui è soggetto il titolare del trattamento, che precisa altresì misure adeguate a tutela dei diritti, delle libertà e dei legittimi interessi dell'interessato;*
- c) si basi sul consenso esplicito dell'interessato.*

3. Nei casi di cui al paragrafo 2, lettere a) e c), il titolare del trattamento attua misure appropriate

per tutelare i diritti, le libertà e i legittimi interessi dell'interessato, almeno il diritto di ottenere l'intervento umano da parte del titolare del trattamento, di esprimere la propria opinione e di contestare la decisione.

4. Le decisioni di cui al paragrafo 2 non si basano sulle categorie particolari di dati personali di cui all'articolo 9, paragrafo 1, a meno che non sia d'applicazione l'articolo 9, paragrafo 2, lettere a) o g), e non siano in vigore misure adeguate a tutela dei diritti, delle libertà e dei legittimi interessi dell'interessato.

I diritti di cui sopra non possono essere esercitati qualora dall'esercizio di tali diritti possa derivare un pregiudizio effettivo e concreto:

- a) agli interessi tutelati in base alle disposizioni in materia di riciclaggio;
- b) agli interessi tutelati in base alle disposizioni in materia di sostegno alle vittime di richieste estorsive;
- c) all'attività di Commissioni parlamentari d'inchiesta istituite ai sensi dell'articolo 82 della Costituzione;
- d) alle attività svolte da un soggetto pubblico, diverso dagli enti pubblici economici, in base ad espressa disposizione di legge, per esclusive finalità inerenti alla politica monetaria e valutaria, al sistema dei pagamenti, al controllo degli intermediari e dei mercati creditizi e finanziari, nonché alla tutela della loro stabilità;
- e) allo svolgimento delle investigazioni difensive o all'esercizio di un diritto in sede giudiziaria;
- f) alla riservatezza dell'identità del dipendente che segnala ai sensi della legge 30 novembre 2017, n. 179, l'illecito di cui sia venuto a conoscenza in ragione del proprio ufficio.